

CONDIZIONI GENERALI PARTE II

Servizi di Borsa Italiana

1. - Definizioni

1.1 I termini con la lettera iniziale maiuscola impiegati nelle presenti Condizioni Generali Parte II si intendono usati – salvo diversa indicazione – nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nelle Condizioni Generali Parte I e negli Allegati.

1.2 Nella presente parte delle Condizioni Generali il termine:

- **“Centro Servizi”**: indica il soggetto accreditato come Centro Servizi da Borsa Italiana in conformità a quanto previsto nel contratto sottoscritto da Borsa Italiana ed il Centro Servizi stesso;
- **“Dati di Mercato”**: indica i Dati così come definiti nelle Condizioni Generali Parte I e, più in particolare, tutti i dati e le informazioni immesse dal Cliente nei Mercati per effetto delle negoziazioni e/o che si ingenerano nei Mercati, sia elementari che aggregati che cioè risultano da elaborazioni di dati elementari effettuate sulla base di algoritmi, così come indicate nel Regolamento, nonché tutti i dati relativi ai Mercati e agli strumenti finanziari che entrano in possesso del Cliente per effetto delle negoziazioni ovvero comunque resi disponibili al Cliente nell’ambito dell’erogazione del Servizio di Negoziazione;
- **“Mercati”**: indica uno o più dei mercati, regolamentati e non, organizzati e gestiti da Borsa Italiana relativamente ai quali Borsa Italiana presta al Cliente il relativo Servizio di Negoziazione;
- **“Persone Autorizzate”**: indica le persone addette alla negoziazione diretta nei Mercati all’interno della struttura organizzativa del Cliente e degli investitori istituzionali interconnessi ai Mercati per il tramite del Cliente ai sensi del Regolamento;
- **“Servizio di Negoziazione”**: indica l’insieme delle attività e dei servizi volti a consentire al Cliente la negoziazione di strumenti finanziari nei Mercati, attraverso l’immissione, la cancellazione, la modifica delle proposte di negoziazione, la conclusione dei relativi contratti, il loro invio, laddove previsto, ai servizi di riscontro e rettifica dei contratti stessi, la ricezione degli eseguiti, nonché dei Dati di Mercato.

2. - Oggetto del Servizio di Negoziazione

2.1 Nel presente articolo e nel successivo articolo 3 per Cliente si intende un Operatore.

2.2 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Borsa Italiana fornisce al Cliente, secondo quanto stabilito dagli Allegati, il Servizio di Negoziazione nei Mercati. Il Servizio di Negoziazione comprende, tra l’altro, la fornitura dei Dati di Mercato e dell’Infrastruttura Tecnologica.

2.3 A seguito della richiesta del Cliente dell’Infrastruttura Tecnologica, secondo quanto indicato nella Documentazione di Partecipazione, Borsa Italiana provvede all’installazione della stessa presso la sede del Cliente stesso, presso la sede di un soggetto terzo di cui il Cliente si avvale ovvero presso un Centro Servizi e fornisce il supporto tecnico-operativo necessario al Cliente affinché lo stesso possa connettere le proprie apparecchiature (*hardware* e *software*) all’Infrastruttura Tecnologica nel rispetto di quanto stabilito negli Allegati e a quanto indicato di tempo in tempo da Borsa Italiana. Resta inteso che la realizzazione di tutte le attività necessarie per la connessione delle apparecchiature del Cliente all’Infrastruttura Tecnologica è di esclusiva responsabilità del Cliente ed avverrà a suo esclusivo costo.

Borsa Italiana provvede al ritiro dell'Infrastruttura Tecnologica, al venir meno per qualunque causa del Contratto.

2.4 Borsa Italiana è tenuta ad assicurare la corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni trasmesse dal Cliente ai sistemi inerenti al Servizio di Negoziazione o formatesi sui sistemi stessi. Le Parti si danno atto che non rientra tra le obbligazioni di Borsa Italiana il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite dai clienti che siano trasmessi al Cliente attraverso i sistemi inerenti al Servizio di negoziazione o comunque dei Dati di Mercato che siano resi disponibili al Cliente nell'ambito di erogazione dei Servizi di Negoziazione.

3. - Obblighi del Cliente del Servizio di Negoziazione

3.1 Senza pregiudizio di quanto previsto nelle Condizioni Generali Parte I, il Cliente è tenuto a:

- a) utilizzare i Dati di Mercato – fatta eccezione per i dati immessi dallo stesso nei Mercati per effetto delle negoziazioni effettuate e dei quali lo stesso mantiene la più ampia disponibilità - esclusivamente per lo svolgimento delle attività di negoziazione. Resta pertanto escluso il diritto di copiare, registrare, riprodurre, trasferire a terzi - ivi inclusi i clienti interconnessi ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana – commercializzare ovvero sfruttare economicamente in qualunque altro modo, in tutto o in parte, tali Dati di Mercato e informazioni. A parziale deroga di quanto precedentemente previsto, il Cliente ha facoltà di fornire i Dati di Mercato alle Persone Autorizzate affinché li utilizzino esclusivamente per la negoziazione nei Mercati. Il Cliente garantisce a Borsa Italiana che le Persone Autorizzate non utilizzeranno i Dati di Mercato, per finalità diverse dalla negoziazione nei Mercati, né copieranno, registreranno, riprodurranno, trasferiranno a terzi, commercializzeranno, ovvero sfrutteranno economicamente, in tutto o in parte, in qualunque altro modo, tali Dati di Mercato. A tal fine, il Cliente pone in essere idonee soluzioni tecnico-organizzative e contrattuali per il controllo ed il monitoraggio dell'utilizzo dei Dati di Mercato da parte delle Persone Autorizzate;
- b) utilizzare l'Infrastruttura Tecnologica ed unicamente per il Servizio di Negoziazione;
- c) nel caso di utilizzo di un Centro Servizi, fornire, a richiesta di Borsa Italiana, copia dei contratti conformi a quanto previsto nel Regolamento;
- d) assicurare, in caso di utilizzo di un Centro Servizi, ovvero, nel caso di installazione dell'Infrastruttura Tecnologica presso soggetti terzi di cui il Cliente si avvale, il corretto utilizzo da parte di tali soggetti dell'Infrastruttura Tecnologica e dei Dati di Mercato, ponendo in essere idonee soluzioni volte al controllo e al monitoraggio delle attività poste in essere da detti soggetti;
- e) assicurare che tali soggetti terzi rispettino gli obblighi previsti dalle Condizioni Generali e dai relativi Allegati;
- f) predisporre e mantenere attivi adeguati sistemi automatici di controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini immessi nei Mercati, anche attraverso interconnessioni;
- g) porre in essere tutte le misure necessarie al fine di prevenire utilizzi non autorizzati dell'Infrastruttura Tecnologica e di assicurare che gli ordini trasmessi non siano stati generati da fonti o attività non autorizzate;
- h) comunicare a Borsa Italiana, qualora richiesto a seguito di presunte irregolarità nell'utilizzo dei Dati di Mercato oppure ove richiesto nella Documentazione di Partecipazione, l'elenco dei terminali, fissi o mobili, in grado di ricevere o visualizzare i Dati di Mercato utilizzati dal Cliente e di quelli forniti agli investitori istituzionali interconnessi a cui il Cliente fornisce i Dati di Mercato, senza che ciò comporti l'instaurarsi di un rapporto contrattuale tra tali soggetti e Borsa Italiana stessa;
- i) cooperare con Borsa Italiana, o con i soggetti terzi da questa designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire (a) la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (*hardware e software*) utilizzate dal Cliente che siano strettamente necessari per assicurare il regolare funzionamento dei Mercati; (b) l'effettuazione, previo congruo preavviso, di verifiche volte a controllare lo stato di prestazione del/i servizio/i di

negoziazione e/o l'utilizzo dei Dati di Mercato (c) l'effettuazione di operazioni di collaudo delle procedure di avviamento e di verifica del funzionamento del sistema di *disaster recovery* di pertinenza di Borsa Italiana;

- j) assicurare che eventuali sistemi informatici collegati in modo diretto all'Infrastruttura Tecnologica realizzati dal Cliente o forniti da terze parti siano conformi al Regolamento e abbiano superato il test di compatibilità con l'Infrastruttura Tecnologica e con le successive versioni della stessa rilasciate da Borsa Italiana;
- k) assicurare la piena efficienza dell'Infrastruttura Tecnologica in termini di tempestività di risposta nell'interazione con i sistemi di negoziazione e di liquidazione nonché in termini di allocazione delle risorse in relazione ai volumi trattati;
- l) assicurare la tempestività di ripristino delle capacità operative a seguito di disfunzioni prevedendo opportuni livelli di ridondanza delle infrastrutture;
- m) prevedere opportune procedure che consentano, in caso di disfunzioni tecniche, di ricostruire in tempo utile con riferimento ai termini di liquidazione la situazione delle operazioni effettuate sui Mercati;
- n) prevedere opportuni meccanismi di inibizione dell'accesso ai Mercati a soggetti interconnessi e/o ai sistemi di generazione automatica degli ordini in tutte le condizioni in cui non sia possibile controllare i filtri;
- o) assicurare che l'Infrastruttura Tecnologica venga ospitata all'interno di locali adibiti a sala macchine, dotati di adeguati livelli di sicurezza e dispositivi per il controllo degli accessi, alimentazione elettrica e condizionamento ambientale;
- p) in caso di utilizzo del Servizio di Negoziazione per il Mercato ExtraMOT non inviare a Consob le segnalazioni di cui all'art. 23 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 (transaction reporting), già effettuate per suo conto da Borsa Italiana, in conformità a quanto indicato nella Comunicazione Consob n. DME/9034169 del 16 aprile 2009.

4. Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale

4.1 I marchi Borsa Italiana, IDEM, MOT, MTA, STAR, SeDeX, MIB, IDEX, Bit Club, Academy, MiniFIB, DDM, EuroMOT, Market Connect, NIS, Borsa Virtuale, ExtraMOT, MIV, nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono di proprietà di Borsa Italiana S.p.A. Il marchio London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché il marchio AIM sono di proprietà di London Stock Exchange plc. I suddetti marchi, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio.

4.2 I Servizi, l'Infrastruttura Tecnologica, nonché i *layout* e i contenuti dei siti www.borsaitaliana.it, www.bit-club.it e dei Servizi, inclusi a titolo esemplificativo tutti i dati, informazioni, comunicazioni, contenuti redazionali, software, foto, video, grafici, musica, disegni, suoni, procedure di acquisizione e gestione dei dati e in generale qualsiasi materiale e servizio ivi presente, ove non diversamente indicato, sono di esclusiva proprietà della società del Gruppo Borsa Italiana indicata nei siti stessi e sono tutelati ai sensi delle leggi sul diritto d'autore e sul diritto di proprietà industriale.

4.3 Il marchio FTSE è di proprietà di London Stock Exchange plc e di Financial Times Limited ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto licenza. I marchi OMX, OM CLICK Exchange, OM CLICK Trade Application e OMNet (incluse le librerie OMNet API) sono marchi registrati da OMX Technolgy AB o da terzi rappresentati da OMX Technolgy AB e il marchio MAC è di proprietà di PRO MAC S.p.A.. I predetti marchi non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto rispettivamente del London Stock Exchange plc e di Financial Times Limited, di OMX Technolgy AB e di PRO MAC S.p.A..

* * * * *